106-1/ 2025

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al **n. 106/2025 PU** presentato, con l'assistenza degli OCC Avv. Maria Agovino e Avv. Michele Biamonte, nell'interesse dei signori:

Aurelio Tropea, nato a Cosenza il 21/09/1972, codice fiscale TRPRLA72P21D086C e Simona Serra, nata a Cosenza il 24/05/1973, codice fiscale SRRSMN73E64D086B, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Conforti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza alla Via Pio La Torre;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

Con ricorso iscritto a ruolo il 25 settembre 2025 i coniugi Aurelio Tropea e Simona Serra, come sopra generalizzati, hanno depositato istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti di cui agli artt. 66 e ss CCII, depositando un piano recante modi e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento, corredato dalla relazione dell'OCC, Avv. Maria Agovino e Avv. Michele Biamonte.

L'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "è declinata nelle sue linee essenziali dagli artt. da 67 a 73, CCII, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della crisi")- riservata al consumatore, sostituisce il vecchio "piano del consumatore" (di cui all'art. 12-bis e ss., L. 3/2012).

Le disposizioni di carattere generale, art. 65, CCII, perimetrano l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett.c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), co. 1, art. 2, CCII. La novella recita: "*il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*".

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al consumatore sovraindebitato.

Il successivo art. 66, CCII, positivizza l'opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure "familiari", conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell'indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.

Con impegno esplicativo, la procedura della crisi di sovraindebitamento familiare, già prevista dalla L. n. 3/2012, art. 7 *bis*, e riscritta dal legislatore all'art. 66 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. n. 214/2019, delinea la possibilità per i membri di una stessa famiglia conviventi, o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, di presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65, comma 1, CCII.

Le condizioni di accesso al rimedio del sovraindebitamento familiare sono quindi due e alternative fra loro, come evincibile dalla disgiuntiva "o" che figura del testo della norma:

la convivenza al momento della presentazione della domanda: la circostanza che i familiari coabitino consente, anche a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi;

l'origine comune dell'indebitamento o la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune, permette una trattazione processuale unitaria della relativa vicenda.

L'origine comune dell'indebitamento ha una latitudine concettuale estesa: vi rientra tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro, quanto gli *ex* coniugi separati o divorziati per i debiti contratti per circostante di fabbisogno familiare comune.

Ciò consente, a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, ai familiari conviventi l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi.

Allo stesso modo, la radice comune del debito, anche in assenza di vita in comune (o convivenza), permette la trattazione processuale unitaria della vicenda debitoria.

Un aspetto importante nell'ambito dell'unica procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata da più membri della stessa famiglia, riguarda la previsione per la quale le masse attive e passive rimangono distinte (comma 3), portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale generica, che evidentemente deve essere rispettato nel pagamento dei creditori, onde evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.7. Ciò significa che, ogni familiare, pagherà il suo debito con le proprie attività, così come correlativamente, ognuno di essi pagherà inproporzione dell'entità del proprio debito, una parte del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi (comma 5).

La finalità del risanamento complessivo dell'indebitamento familiare discende da una considerazione meramente pratica che trova le sue radici nella giurisprudenza e nella sua funzione economico-sociale: le esposizioni passive dei singoli familiari finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente e ciò giustifica la convenienza, anche sotto il profilo dell'economia processuale, della proposizione di un'unica domanda da parte dei prossimi congiunti che attiene alla ristrutturazione o al saldo e stralcio dei debiti avvinti da una radice comune o tale; nelle procedure familiari è apparso congruo permettere ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno fronteggiasse parallelamente (o all'insaputa dell'altro) un identico dissesto.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, in sintesi, si applica al "consumatore" che versi in uno "stato di sovraindebitamento", art. 2, co. 1, lett. c) ossia versi in una situazione di "crisi" o di "insolvenza" che si manifestano: - con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero - con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

A chiarezza della definizione di stato di sovraindebitamento della persona fisica è significativa la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020: lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo, non tanto in termini "assoluti", secondo il binomio "reddito-rata", quanto piuttosto in termini "relativi" (decurtate, cioè le suddette spese necessarie al sostentamento familiare, in quanto espressione del diritto di ciascuna persona di estrinsecare la propria personalità sociale ex art. 2 Cost.) e quindi secondo il trinomio "reddito-spese familiarirata".

Ciò posto in termini generali, in rito deve evidenziarsi che la procedura risulta correttamente incardinata presso il Tribunale di Cosenza, in ragione della residenza degli istanti.

Richiamato quindi il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 02.10.2025 emesso ex art. 70 CCII, deve darsi atto:

che i ricorrenti possono qualificarsi come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 CCII che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, artigiana, commerciale o professionale svolta;
che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;
che sono pervenute osservazioni da parte dei creditori COMPASS, REVALEA S.p.A., AGENZIA DELLE ENTRATE ed AVVERA S.p.A.;
che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, come già delibato dal Tribunale nel decreto ex art. 70 CCII.
Sul punto deve ratificarsi la valutazione relativa al carattere incolpevole del sovraindebitamento dei debitori (anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori).
La norma prevede altresì le condizioni soggettive ostative (art. 69, CCII) per l'accesso alla procedura.
In particolare, il debitore è ammissibile, se: - non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode; - non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda; - non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia: - determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento; - violato i principi di cui all'art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (art. 69, co. 2).
Va evidenziato in particolare che, in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi, non è più richiesta la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCII - la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore (cfr. Tr. Napoli del 5.02.2024): il campionario delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato quindi a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.
La modifica apportata agli effetti pratici risulta educativa nei confronti:
- del debitore in quanto lo sprona a non commettere errori (colpa grave, dolo, malafede) nell'indebitarsi, "meritandosi" l'ammissione e poi l'omologa. Con queste procedure si può ritornare in bonis e uscirne puliti dai debiti, evitando la liquidazione controllata che è considerata dalla giurisprudenza una procedura di "riserva "e costosa;
- del finanziatore che deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Orbene, come risulta dalla rappresentazione fornita dall'OCC, nel caso in esame non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e che le difficoltà economiche dei ricorrenti e quindi la necessità di contrarre finanziamenti, poi oggetto di plurime rinegoziazioni, sono iniziate:

1) in seguito ai trasferimenti lavorativi non volontari del sig. Tropea (Padova 2004, Taranto 2006, Vibo Valentia 2009, Acri 2013, Campora 2014) e della sig.ra Serra (Catanzaro, Lamezia Terme) e [redacted], che hanno comportato continue riduzioni dello stipendio;
2) a causa di eventi imprevedibili quali furto e riparazione di autovetture;
3) per le necessità di sostenere spese per l'istruzione dei figli.

Le suddette criticità si sono poi [redacted], [redacted]

Del resto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, "*il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore*" (Tribunale civile Termini Imerese sentenza n. 41 del 19 giugno 2025).

Può quindi nella fattispecie asseverarsi come sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Ciò premesso, risulta *per tabulas* che la proposta originaria di ristrutturazione depositata dai coniugi, prevedeva, tenuto conto delle entrate familiari, delle rate dei finanziamenti in corso e delle spese stimate per il sostentamento del nucleo familiare, un piano di risanamento della durata di 72 mesi con il conferimento nella procedura di euro 1.250,00 mensili per l'importo complessivo di euro 90.000,00 e quindi:

- il pagamento pari al 100% dei crediti in prededuzione (da determinare con compenso OCC);
- il pagamento pari al 100% dei crediti privilegiati;
- il pagamento pari a circa il 35% dei crediti chirografari.

Come sopra anticipato, sono state avanzate osservazioni da parte dei creditori concorsuali:

- REVALEA S.p.A., la quale ha comunicato la fusione per incorporazione in Ifis Npl Investing S.p.A, pertanto, il nuovo soggetto creditore risulta essere la Ifis Npl Investing S.p.A.;

- AGENZIA DELLE ENTRATE, la quale ha comunicato un debito a carico del sig. Tropea pari a complessive € 9.241,97;
- AVVERA S.p.A, la quale ha contestato la meritevolezza del Sig. Tropea all'accesso alla procedura di ristrutturazione.

Il nuovo debito residuo accertato in conseguenza della comunicazione effettuata da ADE, della cessione parziale del credito in favore di KRUK investimenti, della fusione di Revalea in IFIS NPL Investing, è pari a € 239.948,89, come risultante dalla relazione integrativa depositata il 1° dicembre u.s. dall'OCC che, sentito il debitore, ha quindi provveduto a modificare il piano per effetto delle precisazioni dell'Agenzia delle entrate.

Con impegno esplicativo, con pec del 12 novembre 2025 ADE ha comunicato la sussistenza di un debito, non ancora iscritto a ruolo, a carico del sig. Tropea pari a complessivi € 9.241,97, tutti privilegiati.

Sicchè, su espressa richiesta dei gestori, l'avv. Alessandro Conforti, legale dei debitori, ha manifestato per conto dei propri clienti la disponibilità a pagare integralmente il nuovo debito segnalato da ADE, con consequenziale prolungamento del piano di 5/6 mesi rispetto ai 60 mesi ipotizzati inizialmente.

Ragion per cui non occorre procedere alla valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma alla sola verifica dell'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano.

In ogni caso deve evidenziarsi sul punto, per quanto occorrer possa, che l'alternativa liquidatoria nel caso che occupa, non si profila più vantaggiosa per i creditori, atteso che il valore di mercato delle quote degli immobili di proprietà della sig.ra Serra è stato prudenzialmente stimato in € 63.733,40, somma inferiore a quanto oggi offerto dai debitori nell'ambito della procedura di ristrutturazione della crisi familiare, e che si tratta di beni poco appetibili in una eventuale procedura competitiva in quanto in comproprietà con altri coeredi.

Avvera Spa, invece, dal proprio canto, ha eccepito l'inammissibilità della proposta, evidenziando che il Sig. Tropea, essendo dipendente di Banca MPS e quindi esperto della materia finanziaria, fosse perfettamente in grado di valutare la sostenibilità dei finanziamenti richiesti e che che la situazione reddituale al momento dell'indebitamento rendeva "alquanto irragionevole la prospettiva di un esatto adempimento" di tutte le obbligazioni assunte, considerando la molteplicità dei finanziamenti contratti con diversi istituti (MPS Banca, REVALUE Spa, AGOS DUCATO Spa, Younited SA, CRIO SPV 4 Srl, ADVANZIA Bank, CREDIT FACTOR Spa) oltre ai debiti tributari e alla cessione del quinto con Avvera stessa.

Avvera ha altresì lamentato una "palese, significativa ed illegittima violazione della par condicio creditorum" nella proposta di sistemazione formulata dal debitore, evidenziando la particolare natura del proprio credito derivante da cessione del quinto dello stipendio, che si esegue progressivamente

con l'erogazione dello stipendio e potrebbe cessare solo in caso di perdita del posto di lavoro con successivo ricollocamento.

Orbene le osservazioni formulate dal creditore non si profilano preclusive rispetto alla omologa del piano.

Partendo dall'ultima contestazione, si rileva che il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio in quanto tali crediti sono chirografari (si veda l'art. 67, comma 3 CCII) e che il credito della società non riveste natura privilegiata.

Con la falcidia si ha una liberazione delle risorse a vantaggio di tutti i creditori favorendo la ristrutturazione debitoria. Di conseguenza il debitore nel progetto può ristrutturare il debito di finanziamento con cessione del quinto.

L'inopponibilità è ravvisabile in due ipotesi: a) parità di trattamento ai creditori; b) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro in quanto sorge al maturarsi dei ratei mensili di stipendio o pensione.

Sicchè è ammissibile un piano del consumatore che preveda: a) la falcidia dei debiti; b) la sospensione della stessa cessione del quinto; c) il pagamento dilazionato con modalità diverse.

Del resto i contratti di cessione del quinto sono accordi volontari tra debitore e creditore vincolanti. Non devono impedire l'accesso a procedure di sovraindebitamento. Non devono consentire il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri.

Dalle emergenze in atti risulta inoltre che in data 17/02/2023 Avvera avesse disposto un bonifico di € 23.550,27 in favore di IBL Banca S.p.A. con causale "estinzione pratica Aurelio Tropea" contestualmente ha erogato € 4.270,87 al Sig. Tropea a titolo di "erogazione pratica".

Questi elementi attestano che il finanziamento Avvera sia stato in larga parte utilizzato per l'estinzione di un precedente debito già contratto dal ricorrente presso altro intermediario, configurandosi di fatto come un finanziamento di sostituzione o ristrutturazione di esposizioni pregresse.

Tale circostanza dimostra che Avvera era pienamente consapevole della pregressa situazione debitoria del Sig. Tropea e che la stessa non abbia erogato il credito in un contesto di apparente normalità, bensì a fronte di un indebitamento già significativo e consolidato.

L'art. 69, comma 2, CCII stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".*

Il chiaro disposto dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. prevede quindi che il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «*la convenienza della proposta*», ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico.

Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per cd. motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.

Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell'art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all'impossibilità di «*far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*» (testo corrispondente a quello inserito e rimasto poi invariato nell'art. 12-bis, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012, come modificata dall'art. 4-ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020). Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori) (Cass. 20672/2025).

Nel caso di specie, tuttavia, si è già esclusa la ricorrenza in capo al Tropea di condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore.

La gravità della colpa, che pure si desume sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza dalla reiterata violazione della regola cautelare e sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte, deve essere esclusa, atteso che non è emerso che le obbligazioni siano contratte senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Di talchè le osservazioni formulate possono essere respinte.

Nel merito si rileva che il piano, come rimodulato, prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 100% dei creditori muniti di privilegio e il pagamento al 38,546 % dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati degradati in chirografo, attraverso il pagamento di 66 rate mensili di € 1.600,00, (di cui l'ultima rata di importo pari ad € 813,62) e dunque per una somma complessiva pari ad € 104.813,62, con messa a disposizione di parte del reddito da lavoro dipendente dei ricorrenti.

In definitiva, alla luce delle evidenze in atti, deve ritenersi che i professionisti incaricati abbiano espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano, considerandosi il reddito certo dei ricorrenti e la rata sostenibile complessivamente individuata.

Il piano proposto deve pertanto essere omologato, con ordine ai datori di lavoro di revocare: 1) Cessione del quinto € 370,00 a carico del sig. Tropea ed in favore di AVVERA SPA – GRUPPO CREDEM. 2) Cessione del V dello stipendio in favore di PITAGORA S.P.A. scad.05/2033 € 370,00 e da carico della signora Serra. 3) CESSIONE del V dello stipendio in favore di PITAGORA S.P.A. scad.11/2033 € 369,00 ed a carico della signora Serra.

Di seguito la tabella esplicativa del piano:

				Spese produzc.	Crediti Privilegiati	Crediti Privilegiati	Crediti Privilegiati																		
N° Rata	Debito INIZIALE	Debito RIDOTTO	Rata MENSILE	OCC	ADER	ADER	ADE	MPS BANCA	IFIS NPL INVESTING (già REVALEA SpA ex credito Santander)	AGOS DUCATO SPA	CRIO SPV 4 s.r.l	AVVERA SPA	ADVANZIA BANK	MPS SPA	ADER	CREDIT FACTOR	BANCA DI ASTI	BCC	COMPASS	COMPASS	ADER	ADVANZIA BANK	COVISIAN	
00	239 948,89	104.811,62	1.600,00 €	3.952,80 €	1.695,28 €	1.162,22 €	9.241,97 €	2.148,47 €	894,27 €	1.431,75 €	3.165,78 €	8.450,26 €	759,74 €	3.842,30 €	1.992,46 €	24.429,48 €	12.121,04 €	13.937,46 €	4.991,59 €	1.881,58 €	1.550,06 €	115,64 €	1.048,45 €	debito a ordine
1			1.600,00 €	1.600,00 €																					-104.811,62 €
2			1.600,00 €	1.600,00 €																					-103.211,62 €
3			1.600,00 €	752,80 €	847,20 €																				-101.611,62 €
4			1.600,00 €		1.600,00 €																				-100.011,62 €
5			1.600,00 €		1.600,00 €																				-98.411,62 €
6			1.600,00 €		1.600,00 €																				-96.811,62 €
7			1.600,00 €		46,08 €	1.162,22 €	389,70 €																		-95.211,62 €
8			1.600,00 €				1.600,00 €																		-93.611,62 €
9			1.600,00 €				1.600,00 €																		-92.011,62 €
10			1.600,00 €				1.600,00 €																		-90.411,62 €
11			1.600,00 €				1.600,00 €																		-88.811,62 €
12			1.600,00 €				1.600,00 €																		-87.211,62 €
13			1.600,00 €				852,27 €	18,95 €	7,89 €	12,64 €	27,93 €	74,54 €	6,70 €	33,90 €	17,58 €	215,51 €	113,75 €	122,95 €	44,03 €	16,60 €	22,92 €	1,02 €	9,25 €	-85.611,62 €
14			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-84.011,62 €
15			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-82.411,62 €
16			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-80.811,62 €
17			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-79.211,62 €
18			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-77.611,62 €
19			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-76.011,62 €
20			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-74.411,62 €
21			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-72.811,62 €
22			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-71.211,62 €
23			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-69.611,62 €
24			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-68.011,62 €
25			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-66.411,62 €
26			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-64.811,62 €
27			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-63.211,62 €
28			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-61.611,62 €
29			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-60.011,62 €
30			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-58.411,62 €
31			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-56.811,62 €
32			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-55.211,62 €
33			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-53.611,62 €
34			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-52.011,62 €
35			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-50.411,62 €
36			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-48.811,62 €
37			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-47.211,62 €
38			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-45.611,62 €
39			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-44.011,62 €
40			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-42.411,62 €
41			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-40.811,62 €
42			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-39.211,62 €
43			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-37.611,62 €
44			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-36.011,62 €
45			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-34.411,62 €
46			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-32.811,62 €
47			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-31.211,62 €
48			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-29.611,62 €
49			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-28.011,62 €
50			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-26.411,62 €
51			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-24.811,62 €
52			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-23.211,62 €
53			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-21.611,62 €
54			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-20.011,62 €
55			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-18.411,62 €
56			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-16.811,62 €
57			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-15.211,62 €
58			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-13.611,62 €
59			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-12.011,62 €
60			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-10.411,62 €
61			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-8.811,62 €
62			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-7.211,62 €
63			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-5.611,62 €
64			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-4.011,62 €
65			1.600,00 €					40,56 €	16,88 €	27,05 €	59,76 €	159,53 €	14,34 €	72,53 €	37,61 €	461,14 €	247,68 €	263,09 €	94,22 €	35,52 €	48,14 €	2,18 €	19,79 €	-2.411,62 €
66			811,62 €					20,61 €	8,18 €	13,75 €	30,20 €	81,11 €	7,29 €	36,86 €	19,13 €	234,50 €	123,95 €	133,79 €	47,91 €	18,06 €	24,48 €	1,11 €	10,06 €	-0,00 €
		TOTALI	104.811,62 €	3.952,80 €	1.695,28 €	1.162,22 €	9.241,97 €	2.148,47 €	894,27 €	1.431,75 €	3.165,78 €	8.450,26 €	759,74 €	3.842,30 €	1.992,46 €	24.429,48 €	12.121,04 €	13.937,46 €	4.991,59 €	1.881,58 €	1.550,06 €	115,64 €	1.048,45 €	

Orbene, vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei sig. signori Aurelio Tropea e Simona Serra e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone la revoca della: Cessione del V € 370,00 a carico del sig. Tropea ed in favore di AVVERA SPA – GRUPPO CREDEM PRESTITO PITAGORA S.P.A. scad.05/2033 € 370,00 a carico della signora Serra. CESSIONE PITAGORA S.P.A. scad.11/2033 € 369,00 a carico della signora Serra;
4) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII ;
6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
8) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore di parte ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 16.12.2025

La giudice

Dott.ssa Marzia Maffei